

SCHEMA SINTETICA
INFORMAZIONI GENERALI

La parte "Informazioni generali", da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull'offerta.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO			
<i>IMPRESA DI ASSICURAZIONE</i>	The Lawrence Life Assurance Company Limited (di seguito "Società"), società regolarmente costituita ed operante sulla base della legge irlandese, con Sede Legale e Direzione Generale in Irlanda, The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, appartiene al Gruppo Assicurativo FONDIARIA-SAI (iscritto nell'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030) .	<i>CONTRATT O</i>	Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked denominato "Popolare Life – Unit Valore Alto Potenziale Marzo 2011" – Contratto di assicurazione sulla vita di capitale differito espresso in quote a premio unico con controassicurazione speciale – tariffa 261.
<i>ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI</i>	<p>"Popolare Life – Unit Valore Alto Potenziale Marzo 2011" è un contratto di assicurazione sulla vita di capitale differito a premio unico di tipo Unit Linked le cui prestazioni finanziarie e assicurative [eventuali importi periodici, capitale alla scadenza contrattuale oppure al momento del riscatto o del decesso dell'Assicurato] dipendono dal valore delle quote del fondo interno Valore Alto Potenziale 03/2011 (di seguito "Fondo") a cui il contratto è collegato.</p> <p>Non è previsto l'investimento neanche parziale in altre attività finanziarie.</p> <p>Per le informazioni di dettaglio sul Fondo, si rinvia alle "Informazioni Specifiche" della Scheda Sintetica, nonché alla Sezione B.1), Parte I del Prospetto d'offerta.</p>		
<i>PROPOSTE D'INVESTIMENTO FINANZIARIO</i>	<p>Il prodotto prevede il versamento di un premio unico e anticipato, non frazionabile, di importo pari ad almeno 2.500,00 euro.</p> <p>Il presente Prospetto d'offerta riguarda una sola proposta d'investimento finanziario, che si identifica con il Fondo e che viene illustrata nella parte "Informazioni Specifiche" della Scheda Sintetica, nonché nella Sezione B.1), Parte I del Prospetto d'Offerta.</p>		
<i>FINALITÀ</i>	<p>Il contratto intende soddisfare, nel medio periodo, esigenze di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ <i>investimento del risparmio</i>, prevedendo, in caso di vita dell'Assicurato, la corresponsione di importi periodici - di seguito "cedole" - nel corso della durata contrattuale e di un capitale in unica soluzione alla scadenza del contratto [prestazioni caso vita di cui al par. "RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA (CASO VITA)", Sezione "INFORMAZIONI ULTERIORI" della parte "Informazioni Specifiche" della Scheda Sintetica]; ❖ <i>copertura assicurativa</i>, prevedendo, in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale in un'unica soluzione (c.d. controassicurazione speciale) [prestazioni caso morte di cui al successivo par. "CASO MORTE", Sezione "LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI"]. 		

OPZIONI CONTRATTUALI	Il prodotto non prevede opzioni contrattuali
-----------------------------	--

DURATA	Il contratto prevede una durata fissa di 5 anni, con data di decorrenza 31 Marzo 2011 e data di scadenza 30 Marzo 2016.
---------------	---

LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI

CASO MORTE	<p>In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale caso morte (c.d. controassicurazione speciale), pari alla somma dei seguenti importi:</p> <p>a) il controvalore delle quote, dato dal numero di quote del Fondo, che risultano assegnate al contratto, per il loro valore unitario relativo al giorno di riferimento della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso corredata della documentazione completa;</p> <p>b) premio versato, al netto delle spese di emissione, moltiplicato per la percentuale di Maggiorazione per il caso di morte. Detta percentuale di Maggiorazione, riportata nella tabella che segue, è variabile in funzione del sesso dell'Assicurato e della sua età assicurativa alla data di decorrenza del contratto. L'errata dichiarazione della data di nascita e del sesso dell'Assicurato comportano in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, di tale importo:</p> <table border="1" data-bbox="486 795 1401 1019"> <thead> <tr> <th>Età assicurativa alla data di decorrenza del contratto</th> <th>Assicurato di sesso maschile</th> <th>Assicurato di sesso femminile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18 – 45</td> <td>20,00%</td> <td>40,00%</td> </tr> <tr> <td>46 – 55</td> <td>8,00%</td> <td>16,00%</td> </tr> <tr> <td>56 – 65</td> <td>3,00%</td> <td>6,00%</td> </tr> <tr> <td>66 – 75</td> <td>1,00%</td> <td>2,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>c) un importo pari al numero di quote assegnate al contratto per il provento per quota eventualmente distribuito dal Fondo nel periodo intercorrente tra la data di pervenimento alla Società della comunicazione del decesso, corredata della documentazione completa, ed il giorno di riferimento della seconda settimana successiva a quella in cui cade tale data.</p> <p>Ai fini del calcolo del capitale per il caso di morte, l'importo di cui alla precedente lettera b) non potrà in ogni caso superare l'ammontare di 50.000,00 euro.</p> <p>Resta comunque inteso che, fermo l'onere a carico dei Beneficiari o aventi diritto di comunicare tempestivamente il decesso dell'Assicurato, il capitale caso morte ad essi spettante è pari all'importo sopra determinato al netto delle cedole di cui al paragrafo "RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA (CASO VITA)", Sezione "INFORMAZIONI ULTERIORI" della parte "informazioni specifiche" della Scheda Sintetica, eventualmente maturate e accreditate successivamente alla data di decesso.</p> <p>Per i necessari approfondimenti sulle esclusioni e sulle limitazioni di copertura dei rischi previste dal contratto, si rinvia alla Parte I, Sezione B.3) del Prospetto d'offerta.</p> <p>Poiché la Società, fatta eccezione per l'importo relativo alla Maggiorazione per il caso di morte, non garantisce alcun importo per le suddette coperture assicurative, il capitale da corrispondere in caso di decesso potrebbe risultare inferiore al capitale investito.</p>	Età assicurativa alla data di decorrenza del contratto	Assicurato di sesso maschile	Assicurato di sesso femminile	18 – 45	20,00%	40,00%	46 – 55	8,00%	16,00%	56 – 65	3,00%	6,00%	66 – 75	1,00%	2,00%
	Età assicurativa alla data di decorrenza del contratto	Assicurato di sesso maschile	Assicurato di sesso femminile													
18 – 45	20,00%	40,00%														
46 – 55	8,00%	16,00%														
56 – 65	3,00%	6,00%														
66 – 75	1,00%	2,00%														

ALTRI EVENTI ASSICURATI	Il prodotto non prevede altri eventi assicurati
--------------------------------	---

ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI	Il prodotto non prevede altre opzioni contrattuali
-----------------------------------	--

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'Investitore-contraente, unitamente alle Condizioni Contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Generali": 23/02/2011.

Data di validità della parte "Informazioni Generali": dal 24/02/2011.

La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

**SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI SPECIFICHE**

La parte "Informazioni Specifiche", da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del fondo interno "Valore Alto Potenziale 03/2011".

INFORMAZIONI GENERALI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO		
<i>NOME</i>	Denominazione della proposta d'investimento: Valore Alto Potenziale 03/2011 Domicilio del fondo interno: Irlanda	
<i>GESTORE</i>	Il gestore è la Società stessa: The Lawrence Life Assurance Co. Ltd.	
<i>ALTRE INFORMAZIONI</i>	<p>Codice della proposta dell'investimento finanziario: ALTOPOTENZIALE01 Valuta: Euro. Inizio operatività: 31/03/2011. Valore unitario delle quote iniziale: 10 Euro. Politica di distribuzione dei proventi: Il fondo interno è a distribuzione dei proventi. Modalità di versamento del premio: il prodotto "Popolare Life – Unit Valore Alto Potenziale Marzo 2011" prevede, a fronte delle prestazioni assicurative, il versamento di un premio unico e anticipato, non frazionabile, di importo pari ad almeno 2.500,00 euro.</p> <p>L'Investitore-contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante bonifico a favore della Società, con addebito su un conto intestato/cointestato all'Investitore-contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore. Le date di valuta dell'accredito sul conto corrente intestato alla Società e dell'addebito sul conto dell'Investitore-contraente devono coincidere con la data di decorrenza del contratto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio.</p> <p>E' comunque fatto divieto ai Soggetti distributori di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.</p> <p>Finalità della proposta d'investimento finanziario: la proposta d'investimento finanziario è finalizzata alla distribuzione annuale di proventi ed alla crescita del valore dei capitali investiti mediante una gestione professionale degli investimenti in un orizzonte temporale coincidente con la durata del contratto.</p>	
STRUTTURA E RISCHI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO		
<i>TIPOLOGIA DI GESTIONE</i>	<i>Tipologia di gestione</i>	Il fondo interno è ad obiettivo di rendimento.
	<i>Obiettivo della gestione</i>	Valore Alto Potenziale 03/2011 si propone quale obiettivo quello di offrire un flusso cedolare nel corso della durata contrattuale.
<i>ORIZZONTE TEMPORALE DI INVESTIMENTO CONSIGLIATO</i>	In relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell'investimento finanziario è consigliato un orizzonte temporale coincidente con la durata del contratto, pari a 5 anni.	
<i>PROFILO DI RISCHIO</i>	<i>Grado di rischio</i>	<p>Il grado di rischio connesso all'investimento nel fondo interno è alto.</p> <p>Il grado di rischio è un indicatore qualitativo della rischiosità complessiva del fondo interno. Può assumere valori in una scala crescente: <i>basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto, molto-alto</i>. A ciascuna classe corrispondono apposite misure di rischio di carattere quantitativo basate sulla volatilità dei rendimenti del fondo interno.</p>

	<p>Scenari probabilistici dell'investimento</p>	<p>Nella seguente Tabella si riportano gli scenari probabilistici dell'investimento finanziario al termine dell'orizzonte temporale d'investimento consigliato basati sul confronto con i possibili esiti dell'investimento in un'attività finanziaria priva di rischio al termine del medesimo orizzonte. Per ogni scenario sono indicati la probabilità di accadimento (probabilità) e il controvalore finale del capitale investito rappresentativo dello scenario medesimo (valori centrali)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Scenari probabilistici dell'investimento finanziario</i></th> <th><i>Probabilità</i></th> <th><i>Valori centrali(*)</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Il rendimento è <u>negativo</u></i></td> <td>23,8%</td> <td>1.627,24</td> </tr> <tr> <td><i>Il rendimento è positivo ma <u>inferiore</u> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio</i></td> <td>0,00%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><i>Il rendimento è positivo e <u>in linea</u> con quello dell'attività finanziaria priva di rischio</i></td> <td>76,2%</td> <td>2.921,12</td> </tr> <tr> <td><i>Il rendimento è positivo e <u>superiore</u> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio</i></td> <td>0,00%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) I valori centrali, espressi in Euro, riflettono la valutazione complessiva dell'investimento; sono calcolati con riferimento ad un premio versato pari a 2.500,00 euro, tenuto conto dell'ipotesi formulata in ordine a tutti i flussi monetari che il contratto, giunto a scadenza, può riconoscere.</p> <p>Avvertenza: I valori indicati nella Tabella sopra riportata hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell'investimento finanziario.</p>	<i>Scenari probabilistici dell'investimento finanziario</i>	<i>Probabilità</i>	<i>Valori centrali(*)</i>	<i>Il rendimento è <u>negativo</u></i>	23,8%	1.627,24	<i>Il rendimento è positivo ma <u>inferiore</u> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio</i>	0,00%	-	<i>Il rendimento è positivo e <u>in linea</u> con quello dell'attività finanziaria priva di rischio</i>	76,2%	2.921,12	<i>Il rendimento è positivo e <u>superiore</u> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio</i>	0,00%	-
<i>Scenari probabilistici dell'investimento finanziario</i>		<i>Probabilità</i>	<i>Valori centrali(*)</i>														
<i>Il rendimento è <u>negativo</u></i>		23,8%	1.627,24														
<i>Il rendimento è positivo ma <u>inferiore</u> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio</i>		0,00%	-														
<i>Il rendimento è positivo e <u>in linea</u> con quello dell'attività finanziaria priva di rischio</i>		76,2%	2.921,12														
<i>Il rendimento è positivo e <u>superiore</u> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio</i>	0,00%	-															
	Categoria	Flessibile.															
POLITICA DI INVESTIMENTO		<p>In coerenza con i profili di rischio e gli obiettivi di investimento caratteristici del fondo interno, gli investimenti sono costituiti da titoli obbligazionari corporate, di emittenti con rating anche inferiore a BBB di Standard & Poor's, ovvero altro equipollente assegnato da altra primaria agenzia di valutazione indipendente, da quote e/o azioni di OICR ed ETF e da strumenti del mercato monetario.</p> <p>Potranno essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalle normative vigenti, con finalità di gestione efficace di portafoglio e di copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nel fondo interno, coerentemente con il profilo di rischio dei medesimi.</p> <p>Gli investimenti sono rappresentati da attività finanziarie di tipo obbligazionario, da quote e/o azioni di OICR ed ETF denominate in Euro e da strumenti del mercato monetario.</p> <p>L'area geografica di riferimento degli investimenti è principalmente l'area Euro e, in misura contenuta,</p>															

	<p>l'area dei Paesi Emergenti.</p> <p>La categoria di emittenti dei titoli obbligazionari è rappresentata principalmente da emittenti corporate. Le quote e/o azioni di OICR e gli strumenti finanziari e monetari suddetti possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Società.</p> <p>Si segnala che la composizione iniziale del fondo interno è costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ titoli obbligazionari emessi dal Banco Popolare in una misura pari al 70%;➤ quote di OICR Gestielle OBBLIGAZIONARIO CORPORATE classe B e Gestielle EMERGING MARKETS BOND classe B, ciascuno in misura del 15%.
--	--

GARANZIE	<p>La Società non offre alcuna garanzia di rimborso del capitale investito o di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso (a scadenza, per riscatto o per decesso dell'Assicurato), un ammontare inferiore al capitale investito.</p> <p>Si evidenzia inoltre che la previsione di distribuzione dei proventi annuali del fondo interno non costituisce in alcun modo promessa, né tantomeno garanzia, di rendimenti.</p>
-----------------	--

Si rinvia alla Sezione B.1), Parte I del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui rischi dell'investimento finanziario.

COSTI

La seguente tabella illustra l'incidenza dei costi sull'investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all'orizzonte temporale d'investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest'ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.

I dati riportati sono stati calcolati ipotizzando un premio, versato in unica soluzione, pari a 2.500,00 euro (premio minimo contrattualmente previsto).

**TABELLA
DELL'INVESTIMENT
O FINANZIARIO**

<i>Valore Alto Potenziale 03/ 2011</i>		Momento della sottoscrizione	Orizzonte temporale d'investimento consigliato (valori su base annua)
VOCI DI COSTO			
A	Costi di Caricamento	3,24%	0,65%
B	Commissioni di Gestione		0,99% (*)
C	Costi delle Garanzie e/o immunizzazione	0,00%	0,00%
D	Altri costi contestuali al versamento	0,00%	0,00%
E	Altri costi successivi al versamento		0,00%
F	Bonus, premi e riconoscimenti di quote	0,00%	0,00%
G	Costi delle Coperture Assicurative	0,23%	0,05%
H	Spese di emissione (**)	1,00%	0,20%
COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO			
I	Premio versato	100,00%	
L=I-(G+H)	Capitale Nominale	98,77%	
M=L-(A+C+D-F)	Capitale Investito	95,53%	

(*) Valore medio rispetto all'orizzonte temporale d'investimento consigliato; calcolato come media aritmetica dei costi indirettamente a carico dell'Investitore-contraente, di cui al successivo par. "DESCRIZIONE DEI COSTI", voce "Costi di gestione dell'investimento finanziario", ponderata in ragione della frazione di detto orizzonte in cui sono rispettivamente applicabili.

(**) Il valore riportato rappresenta l'incidenza percentuale sul premio versato minimo delle spese di emissione, pari a 25,00 euro. Tale incidenza decresce al crescere dell'importo del premio effettivamente corrisposto.

Si precisa che nel calcolo dei dati non si è tenuto conto dei costi degli OICR sottostanti il fondo interno e degli ulteriori costi non quantificabili a priori.

Avvertenza: La tabella dell'investimento finanziario rappresenta un'esemplificazione realizzata con

	<p><i>riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un'illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sezione C), Parte I del Prospetto d'offerta.</i></p>
--	--

DESCRIZIONE DEI COSTI	ONERI DIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE:											
	Spese di emissione	25,00 euro.										
	Costi di Caricamento	3,27% del premio versato al netto delle spese di emissione.										
	Costi delle coperture assicurative	0,23% del premio versato al netto delle spese di emissione.										
	Costi di rimborso del capitale (Riscatto)	<p>Il contratto prevede un costo di riscatto in misura percentuale, variabile in ragione dell'anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale. Il prelievo di detto costo avviene secondo quanto dettagliatamente precisato al par. 14, Sezione B.2), Parte I del Prospetto d'offerta, mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tabella sotto riportata:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><i>Anno (*)</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Aliquota</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2°</td> <td style="text-align: center;">2,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3°</td> <td style="text-align: center;">1,30%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4°</td> <td style="text-align: center;">0,50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Oltre il 4°</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto.</p>	<i>Anno (*)</i>	<i>Aliquota</i>	2°	2,00%	3°	1,30%	4°	0,50%	Oltre il 4°	0,00%
	<i>Anno (*)</i>	<i>Aliquota</i>										
	2°	2,00%										
	3°	1,30%										
	4°	0,50%										
	Oltre il 4°	0,00%										
ONERI INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE:												
Costi di gestione dell'investimento finanziario	<p>Il contratto prevede una commissione di gestione calcolata sul valore complessivo netto del fondo interno. La sua misura annua è indicata nella tabella di seguito riportata:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Anno di durata contrattuale</th> <th style="text-align: center;">Commissione annua</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1°</td> <td>1,17%, di cui: ➤ 0,25% per l'asset allocation; ➤ 0,92% per l'amministrazione dei contratti.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">dal 2° al 4°</td> <td>1,07%, di cui: ➤ 0,15% per l'asset allocation; ➤ 0,92% per l'amministrazione dei contratti.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5°</td> <td>0,57%, di cui: ➤ 0,15% per l'asset allocation; ➤ 0,42% per l'amministrazione dei contratti.</td> </tr> </tbody> </table>	Anno di durata contrattuale	Commissione annua	1°	1,17%, di cui: ➤ 0,25% per l'asset allocation; ➤ 0,92% per l'amministrazione dei contratti.	dal 2° al 4°	1,07%, di cui: ➤ 0,15% per l'asset allocation; ➤ 0,92% per l'amministrazione dei contratti.	5°	0,57%, di cui: ➤ 0,15% per l'asset allocation; ➤ 0,42% per l'amministrazione dei contratti.			
Anno di durata contrattuale	Commissione annua											
1°	1,17%, di cui: ➤ 0,25% per l'asset allocation; ➤ 0,92% per l'amministrazione dei contratti.											
dal 2° al 4°	1,07%, di cui: ➤ 0,15% per l'asset allocation; ➤ 0,92% per l'amministrazione dei contratti.											
5°	0,57%, di cui: ➤ 0,15% per l'asset allocation; ➤ 0,42% per l'amministrazione dei contratti.											
Altri costi previsti dal regolamento del fondo interno	<p>Sono a carico del fondo interno gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari e ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del fondo medesimo.</p> <p>Con riferimento agli OICR in cui investe il fondo interno, viene di seguito riportata la misura massima delle commissioni di gestione e overperformance.</p> <p>➤ Commissioni di gestione degli OICR in cui investe il fondo interno:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Tipologia OICR</th> <th style="text-align: center;">Misura massima delle commissioni annue in percentuale del patrimonio gestito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Obbligazionari</td> <td style="text-align: center;">1,80%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Bilanciati</td> <td style="text-align: center;">2,25%</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia OICR	Misura massima delle commissioni annue in percentuale del patrimonio gestito	Obbligazionari	1,80%	Bilanciati	2,25%					
Tipologia OICR	Misura massima delle commissioni annue in percentuale del patrimonio gestito											
Obbligazionari	1,80%											
Bilanciati	2,25%											

		<table border="1"> <tr> <td>Azionari</td> <td>2,50%</td> </tr> <tr> <td>Flessibili/total return</td> <td>1,80%</td> </tr> </table>	Azionari	2,50%	Flessibili/total return	1,80%
Azionari	2,50%					
Flessibili/total return	1,80%					
		<p>➤ Commissioni di overperformance Su alcuni OICR possono anche gravare commissioni di overperformance nella misura massima del 25%.</p>				
<p>Per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale, si rinvia alla Sezione C), Parte I del Prospetto d'offerta.</p>						
<p>DATI PERIODICI</p>						
RENDIMENTO STORICO	Poiché l'attività di gestione del fondo interno ha inizio in data 31 Marzo 2011, alla data di inizio validità della presente Scheda Sintetica – Informazioni Specifiche, i dati storici di rendimento ad esso relativi non sono disponibili.					
TOTALE ESPENSE RATIO (TER)	<p>Il TER è un indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del fondo interno, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo interno medesimo ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso.</p> <p>Poiché l'attività di gestione del fondo interno ha inizio in data 31 Marzo 2011, alla data di inizio validità della presente Scheda Sintetica – Informazioni Specifiche, i dati storici relativi al TER non sono disponibili.</p>					
RETROCESSIONI AI DISTRIBUTORI	Di seguito viene riportata la quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai Soggetti distributori.					
	Tipo costo	Misura costo				
	Spese di emissione	25,00 euro				
	Costi di caricamento	3,27%				
	Costi di rimborso del capitale (riscatto)	Anno (***)	Aliquota			
		2°	2,00%			
		3°	1,30%			
		4°	0,50%			
		Oltre il 4°	0,00%			
	(***) Anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto.		Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori (*)			
Costi di gestione dell'investimento finanziario	Anno di durata contrattuale	Commissione annua				
	1°	1,17%				
	dal 2° al 4°	1,07%				
	5°	0,57%				
(*) Dati stimati sulla base di quanto stabilito dagli accordi di distribuzione.		0,00%				
(**) In aggiunta alla retrocessione del 100,00% dei costi di caricamento, la Società retrocede interamente ai Soggetti distributori un'ulteriore percentuale, pari all'1,33% del premio versato al netto delle spese di emissione.		100,00% (**)				
<p>Per le informazioni di dettaglio sui dati periodici, si rinvia alla Parte II del Prospetto d'offerta.</p>						

INFORMAZIONI ULTERIORI	
<p><i>INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE</i></p>	<p>La sottoscrizione del contratto può essere effettuata presso uno dei Soggetti incaricati della distribuzione; per la stipulazione è necessario sottoscrivere l'apposita Scheda Contrattuale, il cui fac-simile è allegato al Prospetto d'offerta, compilata in ogni sua parte.</p> <p>Il contratto è concluso nel giorno in cui la Scheda Contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dall'Investitore-contraente e dall'Assicurato.</p> <p>L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio dovuto.</p> <p>Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio siano avvenuti successivamente alla predetta data di decorrenza, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.</p> <p>Si rinvia alla Sezione D), Parte I del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio circa le modalità di sottoscrizione.</p>
<p><i>SWITCH E VERSAMENTI SUCCESSIVI</i></p>	<p>Il prodotto non prevede switch nè versamenti successivi al premio unico.</p>
<p><i>RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA (CASO VITA)</i></p>	<p>In caso di vita dell'Assicurato, a ciascuna delle date di erogazione dei proventi, è prevista la corresponsione all'Investitore-contraente di importi periodici (cedole). Dette cedole sono pari al prodotto del numero di quote del fondo interno che risultano assegnate al contratto per l'eventuale provento distribuito per quota. Le date e le condizioni di erogazione, nonché l'ammontare del provento distribuito per quota sono descritte alla lettera i), par. 9, Sezione B.1) della Parte I del Prospetto d'offerta, nonché precisate nel Regolamento del fondo interno Valore Alto Potenziale 03/2011 che forma parte integrante del contratto ed a cui si rimanda.</p> <p>Alla data di scadenza del contratto, in caso di vita dell'Assicurato a tale data, è prevista la corresponsione ai Beneficiari designati di un importo pari al prodotto del numero di quote del fondo interno, che risultano assegnate al contratto, per il loro valore unitario relativo al giorno di riferimento coincidente con la data di scadenza del contratto.</p> <p>La Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito.</p>

<p><i>RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA (C.D. RISCATTO)</i></p>	<p>L'Investitore-contraente ha diritto, su richiesta scritta e debitamente firmata dall'Investitore-contraente medesimo, purché sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita, di richiedere il riscatto totale del contratto.</p> <p>La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data di pervenimento alla Società della richiesta medesima e consiste nel disinvestimento del totale delle quote assegnate al contratto.</p> <p>Il valore di riscatto totale si ottiene sottraendo dal prodotto del numero di quote del fondo interno, che risultano assegnate al contratto, per il loro valore unitario relativo al giorno di riferimento della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, un'aliquota di detto prodotto. Tale aliquota è indicata alla precedente Sezione "COSTI".</p> <p>In caso di risoluzione anticipata del contratto (c.d. riscatto totale) nei primi anni di durata contrattuale, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'Investitore-contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito. Inoltre, poiché la Società, fatta eccezione per l'importo relativo alla maggiorazione per il caso di morte dell'Assicurato, di cui alla lettera b) del par. "CASO MORTE", Sezione "LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI" della Scheda Sintetica – Informazioni Generali, nel corso della durata del contratto non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo dell'investimento finanziario, per effetto dei rischi connessi all'investimento finanziario, indicati nel par. 2, Sezione A) della Parte I del Prospetto d'offerta, vi è la possibilità che l'Investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito. Per ulteriori dettagli circa le modalità di riscatto si rinvia alla Sezione B.2) della Parte I del Prospetto d'offerta.</p>
<p><i>REVOCA DELLA PROPOSTA</i></p>	<p>Il contratto non prevede l'adozione della proposta in quanto viene concluso mediante la sottoscrizione della Scheda Contrattuale.</p>
<p><i>DIRITTO DI RECESSO</i></p>	<p>L'Investitore-contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dall'Investitore-contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a The Lawrence Life Assurance Co Ltd, Servizio Clienti, The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda).</p> <p>Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, previa consegna dell'originale della Scheda Contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa all'Investitore-contraente un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto.</p> <p>La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che queste siano quantificate nel contratto stesso e nella Scheda Contrattuale che ne forma parte integrante. Il loro ammontare è precisato nella precedente Sezione "COSTI" alla voce "Spese di emissione".</p>
<p><i>ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE</i></p>	<p>Attraverso il sito Internet www.lawrencelife.com la Società mette a disposizione, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, il Prospetto d'offerta aggiornato, il rendiconto periodico della gestione, nonché il Regolamento del fondo interno cui sono collegate le prestazioni dovute in forza del contratto.</p> <p>Ulteriori informazioni - cui è tenuta la Società ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita – saranno reperibili attraverso il sito Internet della Società medesima, su indicato.</p> <p>La Società è tenuta a comunicare tempestivamente all'Investitore-contraente le variazioni delle informazioni del Prospetto d'offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi ed il profilo di rischio.</p>
<p><i>LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO</i></p>	<p>Al contratto si applica la legge italiana.</p>
<p><i>REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO</i></p>	<p>Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.</p>

<p><i>RECLAMI</i></p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a The Lawrence Life Assurance Co Ltd, Servizio Reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scrivendo a: The Lawrence Life Assurance Co Ltd, Servizio Reclami, The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda). • via fax al numero: +353 1 631 95 99 • via posta elettronica all'indirizzo: servizioreclami@lawrencelife.com <p>Fatta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'Isvap), qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nei termini massimi previsti dalla normativa vigente, potrà rivolgersi, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per questioni attinenti al contratto, nonché al comportamento di agenti, mediatori o broker (e loro collaboratori) e produttori diretti ed al comportamento della Società (esclusi i casi di vendita diretta), all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331; • per questioni attinenti alla trasparenza informativa, nonché al comportamento di soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa (intermediari incaricati diversi da quelli richiamati al punto precedente) e al comportamento della Società nei casi di vendita diretta, alla CONSOB, Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma, oppure Via Broletto 7 – 20123 Milano, telefono (+39) 06-84771 / (+39) 02-724201; • per ulteriori questioni, ad altre Autorità amministrative competenti; ▪ alle altre Autorità di vigilanza del Paese d'origine della Società (l'Autorità di vigilanza irlandese competente in materia assicurativa è: Central Bank of Ireland, PO Box 559, Dame Street, Dublin 2, Ireland) <p>Per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, l'investitore-contraente, avente il domicilio in Italia, può ricorrere al sistema conciliativo extragiudiziale FIN-NET (http://www.ec.europa.eu/fin-net) per il tramite dell'ISVAP o rivolgendosi direttamente a: Financial Services Ombudsman 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Ireland Tel: +353 1 6620899 Fax: +353 1 6620890</p> <p>Il reclamo (rivolto alla Società, all'ISVAP, alla CONSOB o al sistema FIN-NET), deve contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'Autorità competente.</p> <p>Si rinvia alla Sezione A), Parte I del Prospetto d'offerta per ulteriori dettagli.</p>
<p><i>VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENT O</i></p>	<p>Il valore unitario delle quote del fondo interno è determinato dalla Società nel secondo giorno lavorativo di ciascuna settimana (data di valorizzazione), dividendo il valore complessivo netto del fondo interno per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al primo giorno lavorativo della settimana ("giorno di riferimento)". Inoltre il valore unitario delle quote sarà calcolato il 31 marzo 2016 con riferimento al giorno di scadenza del fondo stesso.</p> <p>Il valore unitario delle quote è pubblicato, al netto degli oneri a carico del fondo interno, il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" ed è disponibile sul sito Internet della Società www.lawrencelife.com.</p> <p>In caso di cambiamento del quotidiano di pubblicazione, la Società provvederà a darne tempestiva comunicazione agli Investitori-contrattenti.</p>

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'Investitore-contraente, unitamente alle Condizioni Contrattuali, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Specifiche": 23/02/2011.

Data di validità della parte "Informazioni Specifiche": dal 24/02/2011.

La proposta di investimento Valore Alto Potenziale 03/ 2011 è offerta dal 24/02/2011 al 30/03/2011.


La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'Impresa di assicurazione **The Lawrence Life Assurance Company Limited** si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità.

THE LAWRENCE LIFE Assurance Co Ltd

Il Rappresentante legale
Tiziano Motteran



CONDIZIONI CONTRATTUALI

ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO ESPRESSO IN QUOTE A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE SPECIALE – Tariffa 261

I) OGGETTO DEL CONTRATTO

ARTICOLO 1 – PRESTAZIONI ASSICURATIVE

1.1 Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato

- a. In caso di vita dell'Assicurato a ciascuna delle date di erogazione previste dal Regolamento del fondo interno Valore Alto Potenziale 03/2011, di seguito "Regolamento", che forma parte integrante del presente contratto, è prevista la corresponsione all'Investitore-contraente di importi periodici (cedole). Dette cedole sono pari al prodotto del numero di quote del fondo interno Valore Alto Potenziale 03/2011 (di seguito Fondo) che risultano assegnate al contratto ai sensi del successivo Articolo 8, per l'eventuale provento distribuito per quota. Le date e le condizioni di erogazione, nonché l'ammontare del provento distribuito per quota sono precisati nel Regolamento all'Articolo 5.
- b. Alla data di scadenza del contratto, in caso di vita dell'Assicurato a tale data, è prevista la corresponsione ai Beneficiari designati di un importo pari al prodotto del numero di quote del Fondo, che risultano assegnate al contratto ai sensi del successivo Articolo 8, per il loro valore unitario relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 10.

1.2 Prestazioni in caso di morte dell'Assicurato

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale caso morte, definito controassicurazione speciale, pari alla somma dei seguenti importi:

- a) il controvalore delle quote, dato dal numero di quote del Fondo, che risultano assegnate al contratto ai sensi del successivo Articolo 8, per il loro valore unitario relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 10;
- b) una Maggiorazione per il caso di morte pari al prodotto tra il premio versato – al netto delle spese di emissione (come definite al paragrafo 7.1 del successivo Articolo 7) – e la percentuale di maggiorazione per il caso di morte stabilita, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 5, in funzione del sesso dell'Assicurato e della sua età assicurativa alla data di decorrenza del contratto (età compiuta dall'Assicurato, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno). Tale percentuale è riportata nella Tabella A che segue:

Età assicurativa alla decorrenza del contratto	Assicurato di sesso maschile	Assicurato di sesso femminile
18 – 45	20,00%	40,00%
46 – 55	8,00%	16,00%
56 – 65	3,00%	6,00%
66 – 75	1,00%	2,00%

Tabella A – PERCENTUALE DI MAGGIORAZIONE PER IL CASO DI MORTE

- c) un importo pari al numero di quote del Fondo, che risultano assegnate al contratto ai sensi del successivo Articolo 8, per il provento per quota eventualmente distribuito dal Fondo nel periodo intercorrente tra la data di pervenimento alla Società della comunicazione del decesso, corredata della documentazione

completa prevista all'Allegato A richiamato nel successivo Articolo 14, ed il giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 10.

Ai fini del calcolo del capitale per il caso di morte, la Maggiorazione per il caso morte di cui alla precedente lettera b) non potrà in ogni caso superare l'ammontare di 50.000,00 euro.

Resta comunque inteso che, fermo l'onere a carico dei Beneficiari o aventi diritto di comunicare tempestivamente il decesso dell'Assicurato, **il capitale caso morte ad essi spettante è pari all'importo sopra determinato al netto delle cedole di cui al precedente paragrafo 1.1 lettera a. eventualmente maturate e accreditate successivamente alla data di decesso.**

La comunicazione del decesso dell'Assicurato **deve pervenire alla Società – per iscritto, debitamente firmata da parte degli aventi diritto e corredata dalla documentazione completa prevista all'Allegato A richiamato nel successivo Articolo 14 – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a The Lawrence Life Assurance Co. Ltd., Servizio Clienti, The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda).**

ARTICOLO 2 – RISCHI ESCLUSI E LIMITAZIONI DI COPERTURA PER LE PRESTAZIONI IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. Tuttavia, *per il decesso cagionato da:*

- dolo dell'Investitore-contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, operazioni militari, insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
- suicidio, se avviene nei primi due anni di durata contrattuale,

la Maggiorazione per il caso morte di cui al precedente Articolo 1, paragrafo 1.2, lettera b) non sarà corrisposta.

ARTICOLO 3 – PREMIO

A fronte delle prestazioni assicurative è dovuto dall'Investitore-contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile, il cui importo, riportato sulla Scheda Contrattuale, **non può risultare inferiore a 2.500,00 euro.**

L'Investitore-contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante bonifico a favore della Società, con addebito su un conto intestato/cointestato all'Investitore-contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore. Le date di valuta dell'accredito sul conto corrente intestato alla Società e dell'addebito sul conto dell'Investitore-contraente devono coincidere con la data di decorrenza del contratto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio.

E' comunque fatto divieto ai Soggetti distributori di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

ARTICOLO 4 – CONCLUSIONE, ENTRATA IN VIGORE, DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso nel giorno in cui la Scheda Contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dall'Investitore-contraente e dall'Assicurato.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto, a condizione che a tale data il contratto medesimo sia stato concluso e sia stato versato il premio dovuto.

Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio siano avvenuti successivamente alla predetta data di decorrenza, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra le date di decorrenza e scadenza contrattuale.

Le date di decorrenza e scadenza, nonché la durata del contratto sono indicate sulla Scheda Contrattuale che forma parte integrante del contratto medesimo.

Il contratto si risolve al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- recesso (secondo quanto previsto al successivo Articolo 6);
- riscatto totale (secondo quanto previsto al successivo Articolo 9);
- decesso dell'Assicurato (con effetto dalla data di decesso);
- scadenza contrattuale (con effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza contrattuale).

ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

L'errata dichiarazione della data di nascita e del sesso dell'Assicurato comportano in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, dell'importo liquidabile per la Maggiorazione per il caso di morte di cui al precedente Articolo 1, paragrafo 1.2, lettera b).

ARTICOLO 6 – DIRITTO DI RECESSO

L'Investitore-contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, **tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dall'Investitore-contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a The Lawrence Life Assurance Co. Ltd., Servizio Clienti, The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda).**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, **previa consegna dell'originale della Scheda Contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali**, rimborsa all'Investitore-contraente un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto. **La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 25,00 euro.**

III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO

ARTICOLO 7 – SPESE E COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO

7.1. Spese di emissione

E' prevista una spesa per l'emissione del contratto in misura fissa pari a 25,00 euro prelevata dal premio unico versato.

7.2. Costi prelevati dal premio

La Società preleva dal premio unico versato al netto della spesa di emissione un caricamento in misura percentuale pari al 3,50% del medesimo premio al netto della spesa di emissione.

7.3. Costi di riscatto totale

Il contratto prevede un costo di riscatto in misura percentuale, variabile in ragione dell'anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale. Il prelievo di detto costo avviene secondo quanto precisato al successivo Articolo 9, mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella Tabella B sotto riportata:

<i>Anno (*)</i>	<i>Aliquota</i>
2°	2,00%
3°	1,30%
4°	0,50%
Oltre il 4°	0,00%

Tabella B

(*) Anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale.

7.4. Costi gravanti sul Fondo

Sul contratto gravano indirettamente le spese e gli oneri di cui all'Articolo 6 del Regolamento.

ARTICOLO 8 – QUOTE ASSEGNATE AL CONTRATTO

A fronte del premio corrisposto:

- la Società determina il relativo capitale investito sottraendo dal premio versato le spese ed i costi di cui ai paragrafi 7.1 e 7.2 del precedente Articolo 7;
- la Società assegna al contratto un numero di quote del Fondo dato dal rapporto tra il capitale investito ed il valore unitario delle quote iniziale di cui all'Articolo 8 del Regolamento.

ARTICOLO 9 – RISCATTO

Nel corso della durata contrattuale, **purché sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita**, l'Investitore-contraente può richiedere il riscatto totale del contratto.

La richiesta deve pervenire alla Società – per iscritto, debitamente firmata dall'Investitore-contraente medesimo e corredata dalla documentazione completa prevista all'Allegato A richiamato nel successivo Articolo 14 – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a The Lawrence Life Assurance Co. Ltd., Servizio Clienti, The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda).

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data di pervenimento alla Società della richiesta medesima e consiste nel disinvestimento del totale delle quote assegnate al contratto ai sensi del precedente Articolo 8.

Il valore di riscatto totale si ottiene sottraendo dal prodotto del numero di quote del Fondo, che risultano assegnate al contratto ai sensi del precedente Articolo 8, per il loro valore unitario relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 10, un'aliquota di detto prodotto. Tale aliquota, variabile in ragione dell'anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale, è indicata nella Tabella B riportata al precedente Articolo 7, paragrafo 7.3. .

ARTICOLO 10 - GIORNO DI RIFERIMENTO E VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

In conformità a quanto previsto all'Art. 8 del Regolamento, il valore unitario delle quote del Fondo è calcolato dalla Società con riferimento al giorno lavorativo di ogni settimana definito “giorno di riferimento”.

Per l’assegnazione o il disinvestimento del numero di quote del Fondo, a seguito delle operazioni previste dal presente contratto, si adotta il giorno di riferimento di seguito indicato:

- Liquidazione in caso di decesso dell’Assicurato – Articolo 1
giorno di riferimento della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso, corredata dalla documentazione completa prevista all’Allegato A richiamato nel successivo Articolo 14.
Per tale data si intende la data apposta sulla comunicazione scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore, oppure la data di pervenimento alla Società della raccomandata.
- Riscatto totale - Articolo 9
giorno di riferimento della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto.
Per tale data si intende la data apposta sulla comunicazione scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Società della raccomandata.
- Liquidazione a scadenza - Articolo 1
giorno di riferimento coincidente con la data di scadenza del contratto.

Per i dettagli relativi al calcolo del valore unitario delle quote, della sua pubblicazione e della sua eventuale indisponibilità, nonché per le ulteriori precisazioni ed eccezioni relative al giorno di riferimento, si rimanda all'Art. 8 del Regolamento.

Al verificarsi dei casi di indisponibilità del valore unitario delle quote, i pagamenti da effettuarsi ai sensi del successivo Articolo 14 e le operazioni che comportano l’assegnazione o il disinvestimento delle quote verranno effettuati non appena detto valore si renderà nuovamente disponibile.

ARTICOLO 11 – CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

L’Investitore-contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme dovute dalla Società.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla Scheda Contrattuale o da apposita appendice contrattuale ed essere firmati da tutte le parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

ARTICOLO 12 – DUPLICATO DI POLIZZA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, l’Investitore-contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato **a proprie spese e responsabilità.**

ARTICOLO 13 – BENEFICIARI

L'Investitore-contraente designa i Beneficiari delle prestazioni in caso di vita alla scadenza contrattuale e in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

Beneficiario della prestazione relativa al pagamento delle cedole è l'Investitore-contraente stesso il quale rinuncia, per tale prestazione, al suddetto potere di revoca o modifica.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Investitore-contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell'Investitore-contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere disposte per testamento oppure effettuate mediante comunicazione scritta alla Società – debitamente firmata dall'Investitore-contraente – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a The Lawrence Life Assurance Co. Ltd., Servizio Clienti, The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda).

ARTICOLO 14 – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

I pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto distributore, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell'originale della polizza e delle eventuali appendici contrattuali (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto).

Qualora gli aventi diritto non intrattengano un rapporto di conto presso uno dei Soggetti distributori, i pagamenti vengono effettuati dalla Società esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente bancario intestato/cointestato agli aventi diritto medesimi.

Per i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente della Società costituisce la prova del pagamento.

Per tutti i pagamenti dovuti dalla Società, devono essere preventivamente consegnati alla Stessa, per il tramite del competente Soggetto distributore oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata a The Lawrence Life Assurance Co. Ltd., Servizio Clienti, The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda), i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi ALLEGATO A).

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data – come definita nelle presenti Condizioni Contrattuali in relazione all'evento che causa il pagamento – la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio

legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, 2° comma del Codice Civile.

Resta inteso che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di pagamento, ai sensi del precedente Articolo 10, deve essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con il giorno di riferimento ed, inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote da adottare per le operazioni di assegnazione/disinvestimento delle quote.

V) LEGGE APPLICABILE, FISCALITA' E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 15 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ E DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE, LEGGE APPLICABILE

Gli obblighi della Società e dell'Investitore-contraente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da Essi firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana.

ARTICOLO 16 – TASSE E IMPOSTE

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell'Investitore-contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ARTICOLO 17 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio l'Investitore-contraente o il Beneficiario o gli aventi diritto.

ALLEGATO A

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO, O TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE O DIRETTAMENTE ALLA SOCIETÀ' A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA.	
Scadenza contrattuale	<ul style="list-style-type: none"> • Originale della polizza e delle eventuali appendici contrattuali. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. • Codice fiscale del Beneficiario. • Coordinate bancarie (IBAN e BIC/SWIFT) del conto corrente intestato/cointestato al Beneficiario (in caso di pagamento a mezzo bonifico bancario). • Dichiarazione del Beneficiario del Paese (Stato/Nazione) di residenza. • Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.
Riscatto totale	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i Soggetti distributori, sul sito www.lawrencelife.com o richiedibile direttamente alla Società) debitamente compilato e sottoscritto dall'Investitore-contraente. • Originale della polizza e delle eventuali appendici contrattuali. • Copia di un documento di identità in corso di validità dell'Investitore-contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
Decesso dell'Assicurato	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i Soggetti distributori, sul sito www.lawrencelife.com o richiedibile direttamente alla Società) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. • Originale della polizza e delle eventuali appendici contrattuali. • Copia di un documento di identità in corso di validità dei Beneficiari/aventi diritto. • Certificato di morte dell'Assicurato. • Codice fiscale dei Beneficiari/aventi diritto. • Originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario o un Segretario Comunale), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati Beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di Beneficiari. <p>Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato.

	<ul style="list-style-type: none">• Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio).• Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.• Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
--	--

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO

Valore Alto Potenziale 03/2011

Art.1 - Denominazione

The Lawrence Life Assurance Co. Ltd, compagnia di assicurazione vita di diritto irlandese (di seguito Società) gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari - di sua esclusiva proprietà ma amministrati separatamente dalle altre attività della Società stessa - denominato Valore Alto Potenziale 03/2011 (di seguito Fondo), caratterizzato da specifici obiettivi e limiti di investimento come precisato al successivo Art. 3.

Il Fondo è gestito in conformità alla normativa irlandese sugli investimenti delle compagnie di assicurazione sulla vita.

Il Fondo è espresso in quote di uguale valore ed è denominato in Euro.

Art. 2 – Durata, scopo e caratteristiche del Fondo

La durata del Fondo è pari al periodo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza (31 Marzo 2011) e la data di scadenza (30 Marzo 2016).

Il Fondo è finalizzato alla distribuzione annuale di proventi ed alla crescita del valore dei capitali investiti mediante una gestione professionale degli investimenti.

La Società può delegare la gestione degli investimenti del Fondo secondo la normativa vigente. La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Società. La Società opera altresì un costante controllo sulla rispondenza dell'esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite.

In coerenza con i profili di rischio e gli obiettivi di investimento caratteristici del Fondo, gli investimenti sono costituiti da quote e/o azioni di OICR, da titoli obbligazionari di emittenti con Rating anche inferiore a BBB di Standard & Poor's, ovvero altro equipollente assegnato da altra primaria agenzia di valutazione indipendente e da strumenti monetari.

Potranno essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalle normative vigenti, con finalità di gestione efficace di portafoglio e di copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nel Fondo, coerentemente con i profili di rischio dei medesimi.

Le quote e/o azioni di OICR e gli strumenti finanziari e monetari suddetti possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Società.

Art. 3 - Profili di rischio - Obiettivi e limiti di investimento

Il Fondo è flessibile.

Il profilo di rischio finanziario di questo Fondo è alto.

Date le caratteristiche dello stile gestionale adottato, il benchmark non costituisce un parametro significativo di riferimento. La Società utilizza come parametro la volatilità media annua attesa obiettivo.

Gli investimenti sono rappresentati da attività finanziarie di tipo obbligazionario, quote e/o azioni di OICR ed ETF denominate in Euro e strumenti del mercato monetario.

La composizione iniziale del Fondo è costituita da titoli obbligazionari emessi dal Banco Popolare in una misura pari al 70% e dagli OICR Gestielle OBBLIGAZIONARIO CORPORATE classe B e Gestielle EMERGING MARKETS BOND classe B, ciascuno in misura del 15%.

La categoria emittenti dei titoli obbligazionari è rappresentata principalmente da emittenti corporate.

La componente del Fondo in titoli obbligazionari ha una duration media massima coerente con la durata del Fondo stesso.

L'area geografica di riferimento degli investimenti è principalmente l'area Euro ed in misura contenuta l'area dei Paesi Emergenti.

Art. 4 - Parametro di riferimento

Per la politica di investimento del Fondo, la Società si basa sulla volatilità media annua attesa obiettivo, pari a 10,007%.

Il livello di volatilità media annua attesa obiettivo costituisce un elemento indicativo, utile per il raffronto dei risultati ottenuti dal gestore, ma non rappresenta garanzia o protezione della perdita massima che il portafoglio può subire in seguito all'attività di gestione.

Art. 5- Distribuzione proventi annuali

Il Fondo è a distribuzione di proventi.

Le date di erogazione e l'ammontare dei proventi per ogni quota del Fondo sono indicati nella Tabella di seguito riportata:

Data di erogazione dei proventi	Ammontare dei proventi per quota
30/03/2012	0,300 euro
30/03/2013	0,325 euro
30/03/2014	0,350 euro
30/03/2015	0,375 euro
29/03/2016	0,400 euro

Con riferimento ad ogni singolo provento, **la distribuzione avverrà a condizione che il valore unitario delle quote del Fondo, relativo al giorno di riferimento immediatamente precedente alla rispettiva data di erogazione, sia almeno pari all'ammontare del provento medesimo.**

Il valore unitario delle quote ed il giorno di riferimento sopra citati sono definiti al successivo Art. 8.

Si evidenzia che la previsione di distribuzione dei proventi annuali non costituisce in alcun modo promessa, né tantomeno garanzia, di rendimenti.

Art. 6 - Spese ed oneri a carico del Fondo

Sono a carico del Fondo:

- a) le commissioni di gestione, pari alle seguenti percentuali annue:
 - a. 1,17% per il primo anno, di cui 0,92% per l'amministrazione dei contratti e 0,25% per l'asset allocation
 - b. 1,07% per il secondo, terzo e quarto anno, di cui 0,92% per l'amministrazione dei contratti e 0,15% per l'asset allocation
 - c. 0,57% per il quinto anno, di cui 0,42% per l'amministrazione dei contratti e 0,15% per l'asset allocation.

Le suddette commissioni sono calcolate pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo ad ogni data di valorizzazione, e sono prelevate su base trimestrale alle seguenti date: 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 dicembre di ciascun anno.

- b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari e ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo.

In particolare, l'investimento in OICR è gravato da specifici oneri di gestione la cui incidenza annua, in percentuale del relativo patrimonio gestito, non supera l'1,80% per quelli di tipo obbligazionario, il 2,25% per quelli di tipo bilanciato, il 2,50% per quelli di tipo azionario e 1,80% per quelli flessibili/total return. Su alcuni OICR possono anche gravare commissioni di overperformance, nella misura massima del 25%; il Fondo investe in OICR che non sono gravati da oneri di ingresso e di uscita.

Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere gli oneri di gestione massimi di cui sopra, previa comunicazione al Contraente e concedendo allo stesso il diritto di recedere dal contratto senza alcuna penalità.

Gli eventuali crediti e rimborsi di imposta maturati in relazione agli OICR soggetti ad imposizione fiscale in cui il Fondo investe vengono trattenuti dalla Società e questo si traduce, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale a carico degli aventi diritto.

Art. 7 - Valore complessivo netto del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle relative attività al netto delle passività.

La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera l'evidenza patrimoniale del giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata in base ai contratti conclusi e non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo;
- per la valorizzazione degli attivi si fa riferimento:
 - per le quote di OICR non quotati, all'ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, così come definita al successivo Art. 8;
 - per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato;
 - per i titoli e gli OICR quotati, al valore di mercato relativo al giorno di riferimento di ogni settimana o altro giorno lavorativo successivo, così come definito al successivo Art. 8;
 - per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile -, al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori similari;
- il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri - specificati al precedente Art. 6 - maturati ma non ancora prelevati dal Fondo.

Art. 8 - Valore unitario delle quote e date di valorizzazione

Il valore unitario delle quote è determinato dalla Società nel secondo giorno lavorativo di ciascuna settimana (data di valorizzazione), dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 7, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al primo giorno lavorativo della settimana (giorno di riferimento).

Inoltre il valore unitario delle quote sarà calcolato il 31 Marzo 2016 con riferimento al giorno di scadenza del Fondo stesso.

Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.

Il valore unitario delle quote è pubblicato il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" ed è disponibile sul sito Internet della Società www.lawrencelife.com. Il valore unitario delle quote iniziale è pari a 10,00 euro.

In caso di cambiamento del quotidiano di pubblicazione, la Società provvederà a darne tempestiva comunicazione agli Investitori-contraenti.

Se, a causa di forza maggiore o di chiusura di mercati regolamentati, il valore unitario delle quote non potesse essere valorizzato con riferimento al giorno di riferimento, esso sarà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario delle quote del giorno in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.

La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario delle quote nel caso di interruzione temporanea dell'attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

Art. 9 - Modifiche al Regolamento

La Società si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure da una richiesta formulata dall'Attuario incaricato per preservare l'equilibrio tecnico, finanziario e patrimoniale della Società nell'interesse della generalità della clientela, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione di quelli meno favorevoli per l'Investitore-contraente.

Le modifiche al presente Regolamento sono comunicate a ciascun Investitore-contraente preventivamente nei termini della normativa vigente.

In caso di modifiche – diverse da quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria – che comportino la sostanziale variazione dei profili e limiti di investimento o degli oneri e delle spese a carico del Fondo, la Società concede agli Investitori-contraenti di contratti collegati al Fondo stesso il diritto di recedere dal contratto, senza applicazione di alcuna penalità, mediante raccomandata A.R. da inviare alla Società medesima almeno 30 giorni prima della data di entrata in vigore della modifica.

Modulo per la richiesta di riscatto

Spett.le
The Lawrence Life Assurance Co. Ltd.
The Watermarque,
Ringsend Road
Dublin 4, IRELAND

Oggetto: Riscatto della Polizza _____
(numero)

Investitore-contraente: _____

Residente a _____ in Via _____ (CAP _____) Prov _____.

Il sottoscritto Legale rappresentante dell'Investitore contraente richiede il riscatto totale della polizza in oggetto.
(cancellare se non pertinente)

Ai fini della corretta applicazione della normativa fiscale sugli eventuali proventi, si dichiara che la polizza sopra indicata ed i capitali assicurati:

- sono relativi ad un contratto stipulato nell'ambito delle attività commerciali;
- non sono relativi ad un contratto stipulato nell'ambito delle attività commerciali.

Vogliate effettuare il relativo pagamento sul conto intestato/cointestato all'Investitore-contraente a voi già noto. (*)

Si allegano i seguenti documenti:

- originale di polizza e delle eventuali appendici contrattuali,
- copia documento di identità in corso di validità del sottoscritto Investitore - contraente,
- svincolo da parte del vincolata rio o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
- documento attestante la legale rappresentanza per la persona giuridica

Distinti saluti

(Luogo) _____ (data)

(firma)

*Nel caso in cui la banca di appoggio dell'Investitore Contraente sia cambiata, allegare alla presente il modulo per la variazione delle coordinate bancarie debitamente compilato e firmato.

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA IN IRLANDA

La vigente legislazione irlandese per il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita non si applica agli Investitori-contraenti “non residenti” in Irlanda. A tal proposito, i Revenue Commissioners (Intendenza di Finanza Irlandese) richiedono la sottoscrizione della Dichiarazione di Non Residenza in Irlanda agli Investitori-contraenti ed agli aventi diritto alle somme liquidabili dalla Società.

La predetta dichiarazione deve essere resa al fine di consentire all’avente diritto di ricevere le somme dovute senza deduzione degli oneri fiscali gravanti in virtù della legislazione irlandese, evitando così una doppia imposizione.

Inoltre, posto che i rendimenti derivanti dal portafoglio finanziario strutturato non sono soggetti a tassazione in Irlanda, il paese terzo di residenza potrebbe tuttavia influire sul trattamento fiscale delle prestazioni anche durante la vita del contratto. Di conseguenza, occorre informare la Società di ogni cambio di residenza.

In caso sorgessero dubbi sullo “status” di residenza con riferimento alla problematica esposta, è consigliabile rivolgersi al proprio consulente fiscale.

La documentazione contenente le dichiarazioni sullo “status” di residenza potrebbe essere soggetta ad ispezione da parte dei Revenue Commissioners Irlandesi (Intendenza di Finanza Irlandese). Si rammenta che, così come per la legge italiana, è contro la legge irlandese rilasciare false dichiarazioni. Prima della sottoscrizione occorre pertanto prendere visione della seguente definizione di “Residenza in Irlanda”

1. Residenza in Irlanda – Persone fisiche

Una persona è residente nello Stato per un anno fiscale (che in Irlanda decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre) se:

1) è presente per 183 giorni o più nello Stato nel corso dell’anno fiscale oppure

2) è presente complessivamente per 280 giorni nello Stato, calcolati sommando le presenze nello Stato nell’anno fiscale considerato e nell’anno fiscale precedente.

La presenza nello Stato non superiore a 30 giorni in un anno fiscale non è utilizzabile per l’applicazione della verifica dei due anni di cui al punto 2). Per giorno di presenza nello Stato si intende la permanenza fisica di una persona nello Stato fino alle ore 24 del giorno medesimo.

2. Residenza Abituale/Ordinaria in Irlanda – Persone fisiche

Il termine “residenza abituale/ordinaria”, diverso da residenza, si riferisce all’abituale dimora di una persona e denota la residenza in un luogo con una certa continuità.

Una persona residente nello Stato per tre anni fiscali consecutivi è considerata residente abituale/ordinario ai fini della dichiarazione dei redditi a partire dal quarto anno fiscale.

La persona che sia residente abituale/ordinario cessa di essere tale alla fine del terzo anno fiscale consecutivo durante il quale non è stata residente. Pertanto, una persona che nell’anno fiscale 2009 sia residente in Irlanda e sia considerata residente abituale/ordinaria, e che lasci lo Stato in quello stesso anno, rimane residente abituale/ordinario fino alla fine dell’anno fiscale 2012.

3. Residenza in Irlanda – Società

Una società, che abbia la direzione e il controllo centrale nello Stato, è ivi residente, indipendentemente dal luogo della sua costituzione. Una società che non abbia la direzione e il controllo centrale nello Stato ma che sia stata costituita nello Stato, è ivi residente, tranne nel caso in cui:

1) la società stessa, o una società ad essa collegata, eserciti un’attività commerciale nello Stato e la società sia controllata da persone residenti in uno altro Stato membro dell’Unione Europea o in uno dei Paesi con i quali lo Stato ha un trattato di doppia tassazione;

2) oppure la società, o una società ad essa collegata, sia società quotata in una Borsa ufficialmente riconosciuta in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in uno dei Paesi con i quali lo Stato ha un trattato di doppia tassazione;

3) la società non sia considerata residente nello Stato in base al trattato di doppia tassazione tra lo Stato e un altro Paese.

È da precisare che in certi casi la determinazione della residenza di un’azienda a scopi fiscali può essere complessa ed i dichiaranti devono fare riferimento a specifiche disposizioni della legislazione irlandese.

The Lawrence Life Assurance Co Ltd
The Watermarque
Ringsend Road,
Dublin 4, Ireland
Tel. (+353 1) 631 9555
Fax (+353 1) 631 9599

Registered in Ireland N. 295034.
Regulated by the Central Bank of Ireland.
Società iscritta all'Elenco II in appendice all'Albo Imprese
presso l'Isvap al n. II.00834
Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI,
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso l'Isvap al n. 030

Directors: P. Clarke, D. Curran, C.O. Neu (German),
T. Motteran (Italian), R. Raichi (Italian)

www.lawrencelife.com
info@lawrencelife.com

**GRUPPO
FONDIARIASAI**

INFORMATIVA PRIVACY

La presente informativa è rilasciata da The Lawrence Life Assurance Company Limited (di seguito la Società), in quanto parte del contratto di assicurazione.

The Lawrence Life Assurance Company Limited, con sede in The Watermarque, Ringsend Road - Dublin 4 (Ireland), è "Titolare" del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali secondo quanto previsto dal Data Protection Act 1988, come modificato dal Data Protection Act (Amendment) 2003, (di seguito anche Legge Irlandese) e tratterà i Suoi/Vostri dati personali in conformità alla presente informativa e nel rispetto della Legge Irlandese.

La Società, in qualità di Titolare, raccoglie, registra e tratta le seguenti tipologie di dati del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari:

- "dati personali" quali, a titolo esemplificativo, dati identificativi, indirizzi, numeri telefonici, indirizzi e-mail, codice fiscale, partita IVA, numero di documento identificativo, dati bancari;
- "dati personali sensibili" quali, ad esempio, dati risultanti dalle perizie mediche o dal certificato di morte.

Per il trattamento dei dati sensibili la Società richiede una specifica manifestazione di consenso sulla scheda contrattuale.

1) NATURA DEI DATI RACCOLTI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

La Società tratta i dati personali per mezzo di operazioni di:

- raccolta in Italia dei dati personali per il tramite di intermediari ivi residenti, quali banche e broker;
- registrazione e organizzazione/elaborazione dei dati in Irlanda utilizzando anche fornitori esterni di servizi.

I dati forniti saranno trattati per le seguenti finalità:

- adempimento degli obblighi (es. fiscali, contabili ed amministrativi) imposti dalla legge italiana o irlandese, da regolamenti o normative comunitarie;
- stipulazione e gestione delle polizze, adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte ovvero, nella fase precontrattuale, di specifiche richieste dell'interessato, nonché per dare esecuzione alle prestazioni connesse o accessorie alla polizza;
- redistribuzione del rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso del fax, del telefono (anche cellulare), della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Il trattamento dei dati personali per scopi di coassicurazione o riassicurazione risponde agli interessi economici e finanziari della Società.

La Società non trasferirà i dati personali a soggetti terzi né li userà con finalità d'informazione e promozione commerciale senza avere ottenuto esplicito consenso.

2) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati dalla Società in Irlanda, manualmente o mediante strumenti elettronici idonei alla conservazione, custodia e trasmissione degli stessi, e nel pieno rispetto della Legge Irlandese.

La Compagnia, in quanto titolare del trattamento dei dati personali dichiara di rispondere agli otto principi applicabili al trattamento dei dati previsti dalla normativa irlandese, ovvero:

Principio 1. Consenso

I dati devono essere ottenuti con il consenso dell'Interessato.

Principio 2. Dichiaratezza degli scopi

I dati devono essere mantenuti per scopi specificamente dichiarati e legali.

Principio 3. Uso

I dati non possono essere usati con fini diversi da quelli per i quali è stato dato l'assenso.

Principio 4. Sicurezza

Protezione dagli accessi non consentiti.

Principio 5. Aggiornamento

Aggiornamento accurato e puntuale.

Principio 6. Adeguatezza

I dati raccolti devono essere proporzionati allo scopo.

Principio 7. Tempo di mantenimento

I dati raccolti devono essere conservati per un tempo proporzionato allo scopo.

Principio 8. Accesso

L'Interessato ha diritto di richiedere la cancellazione, la modifica o la rettifica dei dati.

The Lawrence Life Assurance Co Ltd
The Watermarque
Ringsend Road,
Dublin 4, Ireland
Tel. (+353 1) 631 9555
Fax (+353 1) 631 9599

Registered in Ireland N. 295034.
Regulated by the Central Bank of Ireland.
Società iscritta all'Elenco II in appendice all'Albo Imprese
presso l'Isvap al n. II.00834
Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI,
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso l'Isvap al n. 030

Directors: P. Clarke, D. Curran, C.O. Neu (German),
T. Motteran (Italian), R. Raichi (Italian)

www.lawrencelife.com
info@lawrencelife.com

**GRUPPO
FONDIARIASAI**

Saranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per assicurare un livello adeguato di protezione dei dati personali contro gli accessi non autorizzati e la perdita o distruzione accidentale degli stessi. A tal fine, l'accesso ai data base ed ai documenti della Società sarà limitato agli incaricati e ai responsabili del trattamento dei dati personali. Tutti i sistemi utilizzati saranno protetti e le password saranno aggiornate frequentemente. Il Compliance Officer come parte del piano di controllo effettuerà controlli per verificare che solo gli addetti al trattamento dei dati abbiano accesso agli stessi.

In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato. In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attività indicate nel presente punto.

3) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

Secondo quanto previsto al precedente punto 2) i dati raccolti saranno trasmessi all'estero ai soli fini connessi con la conclusione, la gestione o il riscatto del contratto. Dal momento che la normativa sulla protezione dei dati è stata uniformata all'interno dell'Area Economica Europea (EEA), e che i dati sono protetti con sistemi analoghi, il trasferimento dei dati in un altro paese UE è permesso.

4) COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati dell'Interessato potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra descritte ai seguenti soggetti:

- organi pubblici quali ad esempio ISVAP, Central Bank of Ireland, o l'Amministrazione Finanziaria Italiana
- altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la cosiddetta Catena Assicurativa), quali ad esempio gli intermediari, i coassicuratori, i riassicuratori;
- revisori dei conti della Società;
- fornitori esterni di servizi quali: consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici; centrali operative di assistenza; cliniche convenzionate; società di revisione e di consulenza; rappresentanti fiscali; altre società che svolgono i seguenti servizi: quietanzamento; gestione, liquidazione ed pagamento dei sinistri; servizi informatici e telematici o di archiviazione; servizi postali;
- inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2/B a società controllanti, controllate e collegate, (anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
- in considerazione delle complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società possono venire a conoscenza dei dati personali per l'adempimento delle rispettive mansioni. Tali soggetti sono incaricati del trattamento dei dati personali ed operano in conformità alle istruzioni ricevute.

I dati personali non saranno diffusi a soggetti non autorizzati al trattamento.

5) DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato può esercitare specifici diritti, ai sensi della Legge Irlandese, tra cui quelli di:

- ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- conoscere l'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- opporsi al trattamento dei dati personali a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta scritta alla Società, indirizzata a:

The Lawrence Life Assurance Co. Ltd
The Watermarque
Ringsend Road
Dublin 4
Ireland (Irlanda)

Si fa presente che possono essere previste spese amministrative per ogni richiesta evasa, in misura non eccedente a € 6.35 per ogni richiesta.